



KENOBI VIAGGI e VACANZE - SRL
via Gabriele D'Annunzio 206 - 95127 CATANIA
TEL. 0039 095 313888

MAIL : info@kenobiviaggi.it
orario : Lun/Ven 09.00/13.00 - 16.00/20.00 - Sab 09.00/13.00

FONDO DI GARANZIA

Art.47 del Codice del Turismo - D.lgs 23.5.2011, n°79, come modificato dal D.lgs 21.5.2018, n° 62

Gentile Cliente,

Ti ringraziamo per aver scelto la nostra Agenzia per il tuo Viaggio. Siamo lieti di poterti confermare la nostra regolarità nel rispetto delle vigenti normative previste in Italia per le attività di AGENZIA VIAGGI dalla Licenza di Esercizio alle Polizze Assicurative rese obbligatorie dalla normativa Italiana ed Europea, anche in merito alla tutela dei Diritti del Consumatore.

In ottemperanza agli obblighi di legge derivanti dal D.Lgs. 21.maggio 2018 n. 62 del Codice del Turismo - DLgs 23-05-2011 n.79 la scrivente Agenzia Viaggi ha contratto adeguata POLIZZA ASSICURATIVA con TUA Assicurazioni Spa (Polizza numero **40324512001020** Consorzio FOGAR-FIAVET) che garantisce il Viaggiatore per il rimborso del prezzo del pacchetto turistico e/o costo del rientro immediato qualora il turista stesso non fosse messo in condizione di usufruire in tutto o in parte dei servizi inclusi nel pacchetto turistico a causa della insolvenza o fallimento della stessa Agenzia Viaggi.

Pertanto qualora il turista si trovasse a non poter utilizzare i servizi acquistati in seguito a mancati pre-pagamenti potrà contattare immediatamente la **"Centrale Operativa 24 H" +39 02 24128 578 per avere consulenza e supporto** nel rintracciare sistemazioni alberghiere alternative e/o mezzi di trasporto per raggiungere le stesse e/o informazioni sulle soluzioni di viaggio per un eventuale immediato rientro presso la propria residenza in Italia nel più breve tempo possibile, come da art. 21 della succitata Polizza Assicurativa. Al verificarsi di detti inconvenienti dovendo provvedere al pagamento in loco dei servizi richiesti, il viaggiatore potrà ottenerne il rimborso nei limiti di operatività della Polizza, sempre che le spese sostenute siano documentate e conformi al D.Lgs 62 del 21/5/2018.

ASSISTENZA IN VIAGGIO

Centrale Operativa H24

tel. +39 02 24128578



FEDERAZIONE ITALIANA
ASSOCIAZIONI IMPRESE
VIAGGI E TURISMO

Le seguenti garanzie sono offerte a tutela degli assicurati Beneficiari nella loro qualità di consumatori turisti/viaggiatori nonché clienti del Contraente Assicurato, in caso di Insolvenza o di Fallimento di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62.

Art. 3.1 Annullamento del Viaggio

Impossibilità totale per il viaggiatore di usufruire dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, la Società si impegna ad indennizzare il viaggiatore di una somma pari all'importo da questi versato al Contraente per l'acquisto del Pacchetto Turistico stesso.

Art. 3.2 Impossibilità di usufruire di parte del Pacchetto Turistico

1. Impossibilità parziale per il viaggiatore di usufruire dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, la Società si impegna ad indennizzare il viaggiatore di una somma pari all'importo da questi versato al Contraente per i servizi del Pacchetto Turistico stesso di cui non abbia usufruito.

2. A Viaggio iniziato, in alternativa a quanto previsto nel paragrafo successivo, sarà facoltà della Società provvedere al pagamento dei servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato e non ancora fruiti dal viaggiatore, al fine di garantire a quest'ultimo l'integrale adempimento di quanto originariamente previsto nel Pacchetto Turistico.

Art. 3.3 Assistenza in viaggio e spese di rientro

In caso di impossibilità per il viaggiatore di utilizzare i servizi compresi nel Pacchetto Turistico acquistato, la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata dall'Assicurato seguendo le specifiche istruzioni all'uopo indicate nel presente Contratto, si impegna ad organizzare a proprie spese il rientro immediato (con equivalente mezzo di trasporto rispetto a quello originariamente previsto nel Pacchetto Turistico per il rientro) del viaggiatore, presso il luogo di rientro previsto dal Pacchetto Turistico acquistato dallo stesso viaggiatore nonché a rimborsare allo stesso qualsivoglia eventuale costo aggiuntivo ragionevolmente sostenuto che si sia reso necessario ai fini dell'organizzazione del proprio rientro ed in conseguenza dell'Insolvenza o del Fallimento del Contraente.

In caso di mancato preventivo contatto del viaggiatore con la Struttura Organizzativa, la Società si impegna a rimborsare il costo sostenuto dal viaggiatore per il proprio rientro, entro i limiti di un mezzo di trasporto equivalente a quello originariamente previsto nel Pacchetto Turistico. Eventuali costi di soggiorno sostenuti dal viaggiatore e resisi necessari per l'organizzazione autonoma del proprio rientro in conseguenza dell'Insolvenza o del Fallimento del Contraente, saranno rimborsati entro i limiti di un livello di soggiorno equivalente a quello originariamente previsto nel Pacchetto Turistico.

Ai fini della presente Polizza, la definizione di Pacchetto Turistico, include il Servizio Turistico Collegato.

Art. 3.4 Obbligo di informativa dell'agenzia viaggi contraente nei confronti degli assicurati

Il Contraente del presente contratto si assume l'obbligo di consegnare agli Assicurati / Beneficiari l'estratto delle Condizioni di Assicurazione di cui alla Sezione III della presente Polizza, conformemente a quanto disposto dall'art. 56 del Regolamento IVASS n. 5/2006.

Il Contraente si obbliga a trasmettere preventivamente alla Società ogni testo e/o materiale pubblicitario, nessuno escluso, che direttamente o indirettamente faccia riferimento al logo/ marchio della Società essendo subordinata tale riproduzione ad espresso consenso della Società, che non potrà essere irragionevolmente negato.

Art. 3.5 Criteri di liquidazione dei sinistri

Resta inteso che il pagamento di quanto contrattualmente dovuto dalla Società all'Assicurato/Beneficiario a titolo di Indennizzo viene effettuato esclusivamente previa presentazione in originale della documentazione fiscale (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ricevute, fatture, notule, distinte, debitamente quietanzate ecc.) comprovante l'ammontare delle somme effettivamente versate dall'Assicurato/Beneficiario ai fini dell'acquisto del Pacchetto Turistico e/o della prosecuzione dei servizi inclusi nello stesso, oppure del rientro in patria (inclusi eventuali costi aggiuntivi connessi all'organizzazione di tale rientro), in linea con le garanzie assicurative prestate dal presente Contratto. A richiesta dell'Assicurato la Società restituirà allo stesso gli originali dei precitati documenti, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente Contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi, mediante esibizione da parte dell'Assicurato/Beneficiario di copie degli stessi ovvero di ulteriore documentazione idonea a comprovare le spese sostenute.

I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro.

La Società provvederà a rimborsare l'Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.

Art. 3.6 Denuncia di sinistro

Resta inteso che le garanzie assicurative di cui alla presente Sezione operano a condizione che il Pacchetto Turistico sia stato prenotato o acquistato dal viaggiatore in corso di validità della Polizza e che il Sinistro sia denunciato entro la data di cessazione della Polizza.

• I sinistri relativi alla copertura "Annullamento del Viaggio" "Impossibilità di usufruire di parte del Pacchetto Turistico", devono essere denunciati alla Società ovvero all'agenzia cui si riferisce la polizza per iscritto inviando apposita raccomandata AR, contenente la denuncia di sinistro nonché gli originali della documentazione fiscale (ricevute, fatture, notule, distinte, debitamente quietanzate ecc.) comprovante l'ammontare delle somme effettivamente versate all'Agenzia di Viaggio. La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.

• I Sinistri relativi alla copertura "Assistenza in viaggio", dovranno essere denunciati a cura dell'Assicurato contattando prontamente la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero: **+39 02 24128 578 ASSISTENZA IN VIAGGIO.**



TUA ASSICURAZIONI S.p.A. - Sede legale : Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) Tel. 800.533.533 - Fax (+39) 02 2773355 - COD.FIS. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - PARTITA IVA DEL GRUPPO IVA CATTOLICA ASSICURAZIONI 04596530230 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP.SOC. EURO 23.160.630 int.ver. - www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.it tuaassicurazioni@pec.it

IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20/11/1998, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N.277 DEL 26/11/1998 NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETA' DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA - VERONA